

COMUNE DI BASCIANO

PROVINCIA DI TERAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2/2024 Data 07/02/2024	OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione Comunale n. 94 del 07/02/2024 avente ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - NADUP 2024/2026 - APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE"
--	--

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno sette (7) del mese di gennaio, il Revisore Unico dei Conti Dott. Domenico Peca, appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 16.03.2022, formula il parere di cui all'oggetto.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Visti:

- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che recita: "Gli enti ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale di almeno triennale";
- l'art. 170 comma 4, reca, inoltre: "il Documento Unico di Programmazione é predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni";

Visto il D.Lgs. 31 marzo n.36/2023 ed in particolare l'articolo 37 il quale:

- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- ai comma 2 e 3, prevede come: "2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione." e "3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).";

Richiamato inoltre l'art. 3 dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94/2024 avente ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - NADUP 2024/2026 - APPROVAZIONE MODIFICA INTEGRAZIONE", relativamente al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2026 (art 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art 151, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 03.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021.

Considerato, che è intendimento dell'Amministrazione Comunale apportare modifiche ed integrazioni al programma per il triennio 2024/2026 delle Opere Pubbliche;

Visto il D.Lgs. 31 marzo n. 36/2023 ed in particolare l'articolo 37 il quale:

- al comma 4, prevede che *"Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di modifiche ed integrazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2024/2026, giusta deliberazione n. 3 del 10.01.2024, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2025/2026 AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 36/2023. PROVVEDIMENTI";

Visto che l'art. 5, comma 9, del D M 16 gennaio 2018 stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo n.36/2023 ed in particolare l'articolo 37;

Visto, altresì, che l'art. 5, comma 11, consente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di realizzare un lavoro, nonostante questo non sia inserito nell'elenco annuale:

- a) in caso di eventi imprevedibili o calamitosi o per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- b) qualora vi sia un autonomo piano finanziario che non attinga da risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, purché vengano poste in essere le procedure di aggiornamento della programmazione;

Posto che l'art. 5 comma 5 dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, dispone che le modifiche ai programmi sono soggette agli obblighi di pubblicazione;

Considerata la necessità di integrare e modificare il "Programma triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 e l'elenco annuale dei lavori 2024 già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024;

Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente all'articolo 5 del D.M. MIT n. 14/2018 ed in particolare indica, per ogni singolo investimento:

- a) dati e informazioni relativi al contesto ambientale di riferimento (localizzazioni, problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale, relazioni con piani di assetto territoriale);
- b) finalità dell'investimento e grado di soddisfacimento della domanda;
- c) ordine di priorità, privilegiando valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi;
- d) analisi di fattibilità, stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- e) analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti.

f) analisi di sostenibilità economica e finanziaria ed ogni elemento utile a valutare i costi ed i benefici connessi con l'investimento. ai fini della predisposizione del bilancio di previsione secondo il principio della competenza potenziata, è considerata la corrispondente analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti ed il cronoprogramma di spesa;

Osservato in ordine alla:

- a) compatibilità degli investimenti con i vincoli di finanza pubblica e le capacità di bilancio;
- b) sostenibilità economica e finanziaria degli interventi, con particolare riguardo per gli oneri gestionali correnti derivanti dalla realizzazione delle opere;
- c) coerenza degli investimenti con il Documento unico di programmazione dell'ente.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/1 sulla programmazione;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il Decreto Ministeriale del MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò osservato

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Domenico Peca

Dott. DOMENICO PECA
REVISORE DEI CONTI
C.da Sant'Elena 02 - 66023
FRANCAVILLA AL MARE (CH)
n. 162605 DM 20-04-2011
gazzetta n. 36 del 06/05/2011

